



**CHIARIMENTI SU DOCUMENTAZIONE DI GARA**

**PSR 2007/2013 Misura 125 azione B**

**“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE CONDOTTE SECONDARIE N. 21 E N. 42 IN TERRITORIO DI MINEO PER L’ELIMINAZIONE DELLE PERDITE ED IL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA”**

**Chiarimento 1 – Lista delle categorie (18.10.2012)**

Per un refuso a pag. 9 punto c) del bando di gara è presente il riferimento:

*“Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto:  
- Ritiro presso la sede dell’Amministrazione  
- Spedizione contestuale al CD contenente gli elaborati progettuali”.*

Tale indicazione deve intendersi totalmente cassata con il presente chiarimento, non essendo necessaria nessuna compilazione della lista per la partecipazione.

**Chiarimento 2 – Categoria OG12 non subappaltabile (18.10.2012)**

Per un errore, al punto II.2.1) di pag. 4 del bando di gara, la categoria **“OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” – Classifica III** è indicata come subappaltabile. L’errore si ripete nella relativa tabella che riporta in corrispondenza della Categoria OG12 – III nella colonna Subappaltabile l’intero importo di €. 661.737,48.

Trattandosi di categoria Altamente Specializzata il cui importo relativo è maggiore del 15% dell’importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 37 comma 11, è da considerarsi esclusivamente come categoria a QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, SCORPORABILE ma **NON SUBAPPALTABILE** se non nei limiti di legge.

Pertanto, le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: a) Opere di irrigazione (Prevalente) CATEGORIA OG6 - €. 997.364,36; b) Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (bonifica materiali contenente amianto) (**NON SUBAPPALTABILE**) CATEGORIA OG12 - €. 661.737,48; c) Impianti tecnologici (Subappaltabile) CATEGORIA OG11 - €. 196.246,74;


Lavorazioni	Categoria e classifica	Importo lavori	Subappaltabile
Opere di irrigazione	OG6 - III	997.364,36	nei limiti di legge
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12 - III	661.737,48	<del>661.737,48</del> nei limiti di legge
Impianti Tecnologici	OG11 - I	196.246,74	196.246,74

**Chiarimento 3 – Lavorazioni in Categoria OG12 (6.11.2012)**

A seguito di un articolato quesito formulato da un’impresa che intende partecipare alla gara si è ritenuto opportuno chiarire di seguito le caratteristiche qualitative e quantitative delle lavorazioni che riguardano la **Categoria OG12** e che potrebbero non essere immediatamente leggibili dalla documentazione di gara.

Le considerazioni che seguono, seppur condotte a seguito di apposito quesito, sono di carattere assolutamente generale.

Si premette che, alla luce della sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 4.G. della domanda di partecipazione alla gara (ALLEGATO A della documentazione di gara), il concorrente è obbligato a prendere esplicitamente atto di quanto di seguito dedotto essendo conseguenza diretta dalla lettura degli elaborati progettuali e della normativa di settore in vigore.



### Descrizione delle lavorazioni

Con riferimento alle lavorazioni di cui alla Categoria OG 12, si evidenzia quanto segue.

Nell'Elaborato **C.2. Analisi prezzi**, alla voce **A.P.1** - "*Rimozione, trasporto, inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto ...*", risultano definite le caratteristiche della relativa lavorazione specificando che la stessa deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente.

L'analisi del prezzo evidenzia l'entità della lavorazione (presunta al momento della ricerca di mercato) in termini di lunghezza delle condotte da rimuovere, pari a **5.519,59 ml**, e di peso, pari a **257.557,79 kg** (corrispondente ad un peso medio di **46,66 kg/ml**).

Nell'Elaborato **C.3 Computo metrico**, con riferimento alla voce N. 114, N.E.P. 43, **A.P.1** - "*Rimozione, trasporto, inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto ...*", risultano definite le caratteristiche della lavorazione relativa alla Secondaria n. 21 in termini di lunghezza della condotta da rimuovere, pari a **3.392 ml**; con riferimento alla voce N. 115, N.E.P. 43, **A.P.1** - "*Rimozione, trasporto, inertizzazione, imballaggio, raccolta e smaltimento di manufatti in cemento amianto ...*", risultano definite le caratteristiche della lavorazione relativa alla Secondaria n. 42 in termini di lunghezza della condotta da rimuovere, pari a **1.930 ml**; per un totale complessivo di **5.322 ml** (che, per un peso medio di 46,66 kg/ml, corrisponde ad un peso complessivo di circa **248.324,52 kg**).

### Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

Oggetto della lavorazione in categoria OG12 sono i manufatti in cemento-amianto, ossia le **tubazioni in cemento-amianto** interrante costituenti la rete per la distribuzione dell'acqua irrigua. Trattasi pertanto, chiaramente, di materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi di cui alla **Categoria 10 A** (art. 1 della Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali del 30 marzo 2004, n. 1).

Relativamente all'entità della lavorazione si rileva che il peso complessivo delle tubazioni da rimuovere è pari a circa 248 tonnellate, chiaramente inferiore al limite delle 3.000 tonnellate che, in riferimento alla **raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (Categoria 5** – art. 8 del DM 406/98), individua la **Classe F** di cui all'art. 9 comma 3 del DM 28.04.1198 n. 406.

Con riferimento alla normativa di settore che regola l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali la lavorazione in Categoria OG 12 ha pertanto le seguenti caratteristiche:

- Bonifica di beni contenenti amianto (**Categoria 10A**)
  - o *importo lavori cantierabili € 661.737,48 (Classe C - fino a € 1.549.370,70)*
- Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (**Categoria 5**)
  - o *Quantità complessivamente trattata kg 248.324,52 (Classe F - inferiore a 3.000 ton)*



### Requisiti per la esecuzione

L'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006, con riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, stabilisce che *"l'iscrizione all'Albo è **requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, ...**"*.

Con Parere sulla Normativa del 23/04/2009 - rif. AG7-09 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici aveva già stabilito che: *"il combinato disposto del D.Lgs. n. 152/2006 con la disciplina in materia di qualificazione sopra richiamata, consente di mantenere fermo l'avviso espresso dall'Autorità sull'argomento - quale desumibile dalle richiamate deliberazioni n. 93/2007, 95/2007, n. 96/2007, n. 128/2007 e dal parere n. 165/2008 - e, dunque, a confermare che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali **costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli interventi di bonifica. Peraltro, il prevedere l'iscrizione all'Albo come requisito di esecuzione tutela comunque la SA in merito al possesso di detto requisito al momento in cui l'aggiudicatario sarà chiamato sostanzialmente a svolgere le prestazioni, ma consente allo stesso concorrente di perfezionare il possesso del requisito stesso anche in un momento successivo a quello della partecipazione alla gara.**"*

Dalla lettura degli elaborati e da quanto sopra specificato ne consegue, quindi, che costituiranno requisiti essenziali per l'**ESECUZIONE** delle lavorazioni di cui alla CATEGORIA OG 12 l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella **Categoria 10A Classe C** ed alla **Categoria 5 Classe F**. Gli stessi, pertanto, che **non costituiscono requisiti da verificare per la partecipazione** alla gara bensì solo per l'esecuzione delle lavorazioni.

Pertanto, tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di settore (amianto) dovranno essere posseduti, e saranno verificati, con riferimento **al momento della stipula del contratto**. Nella stessa ottica e nei limiti suddetti ne consegue che anche il Responsabile Tecnico e i lavoratori addetti devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa di settore (amianto).

La mancanza dei suddetti requisiti in capo all'aggiudicatario (**nell'immodificabile assetto in cui il concorrente ha deciso di partecipare alla gara: concorrente singolo, in raggruppamento, con avvalimento di requisiti, con quota di subappalto, ecc.**) costituirà circostanza della mancata stipula esclusivamente imputabile all'aggiudicatario che legittima l'escussione della cauzione provvisoria nonché i provvedimenti e le segnalazioni conseguenti.

### Sistema di qualità aziendale

Nel richiamare tutte le valutazioni precedenti in riferimento agli eventuali requisiti da intendersi essenziali solo per l'esecuzione, si conferma che il possesso della certificazione del sistema di qualità al **momento della partecipazione** alla gara deve essere esaminato alla luce del solo art. 4 del DPR 34/2000 in relazione alle Classifiche delle Categorie previste dal bando di gara in relazione all'assetto con cui il concorrente ha deciso di partecipare alla gara: concorrente singolo, in raggruppamento, ecc.

Pertanto l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nonché il rispetto della normativa in materia ambientale, anche in termini di eventuale organizzazione e qualificazione aziendale, costituisce **requisito per l'esecuzione** della lavorazione e non per la partecipazione.

### Avvalimento

Con riferimento all'istituto dell'avvalimento deve rilevarsi che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con determina n. 2 dell'1 agosto 2012, aveva escluso la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, richiamando al riguardo la Sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II-ter, n. 10080 del 2011 secondo cui:



*“L’art. 212, comma 5, del D.lgs n. 152 del 2006 prevede, invero, che “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto...”, dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. Ciò significa che la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell’impresa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale proprio perché non può essere rimessa alla libera scelta dell’impresa ausiliata l’individuazione delle modalità (e della “quantità”) di utilizzo delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di che trattasi”. Anche la giurisprudenza di legittimità, in sede penale, ha dedotto che l’iscrizione all’Albo, in quanto titolo abilitativo, ha natura personale (cfr. Corte di Cassazione n. 38635/2005).*

Deve però altresì rilevarsi che il **Consiglio di Stato**, Sez. V, con la recente Sentenza n. 4970 del **19 settembre 2012** ha statuito che: *“... deve ritenersi **ammissibile** anche la cessione del requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, potendo il concorrente **avvalersi di tutta l’organizzazione aziendale** dell’ausiliaria in forza del contratto stipulato, anche con riferimento a detto requisito di qualificazione.”*

Si ritiene pertanto che, anche per effetto della recente giurisprudenza (Sentenza del Consiglio di Stato n. 4970 del 19.09.2012), l’operatività dell’istituto dell’**avvalimento** nel settore ambientale **non possa essere limitata**. Dal contratto di avvalimento deve però risultare chiaramente che l’impresa ausiliaria ha messo a disposizione il proprio requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e la sua capacità economica secondo quanto prescritto dal richiamato art. 49, così rispondendo solidalmente con l’aggiudicatario con tutta l’azienda per l’impegno assunto; potendo il concorrente in tal modo avvalersi di tutta l’organizzazione aziendale dell’ausiliaria in forza del contratto stipulato.

Pertanto, conformemente a quanto affermato dall’Autorità di Vigilanza nella Determinazione n.2 dell’1 agosto 2012 (*“La ratio dell’istituto dell’avvalimento, quindi, assolutamente pro concorrenziale, trova esplicitazione e compimento nella fase di partecipazione alla gara e non si estende anche alle fasi successive.”*), si ritiene che la dichiarazione del concorrente di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento per il requisito di cui trattasi comporta, necessariamente, l’esame in fase di gara della relativa documentazione, al fine di verificarne la corrispondenza alle prescrizioni della vigente normativa e del bando di gara; ne consegue che, nel caso in cui un concorrente nulla abbia dichiarato in fase di gara, questi non potrà, successivamente, in fase di stipula del contratto, ricorrere all’avvalimento del requisito in argomento.

#### **Chiarimento 4 – Cauzione definitiva (15.11.2012)**

A seguito della segnalazione dell’Associazione Nazionale Costruttori Ance Catania dell’8.11.2012 si precisa che la **Clausola III.1.1.** del bando relativa alla **cauzione definitiva** verrà applicata esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari con essa non contrastanti. Conseguentemente, rilevata l’interpretazione formulata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità con Circolare 27 luglio 2012, pubblicata su G.U.R.S. Parte I n. 33 del 10.08.2012, si precisa che la disposizione regionale di cui all’art. 7 comma 2 della L.R. 12/2011 non è ritenuta applicabile e, pertanto, la cauzione definitiva sarà regolata secondo le previsioni della normativa nazionale (art. 113 e art. 75 del D.Lgs. 163/2006).

Chiarimenti Pubblicati su profilo committente: [www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it) alla data del 15 novembre 2012.

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott. ing. Fabio BIZZINI

